CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE (METANO)

Rete Morenica S.r.l.

Sede: Viale dei Cipressi, 2
37069 Villafranca di Verona (VR)

Capitale Sociale: € 1.414.650,00

Registro Imprese: 333767

Codice Fiscale e P. IVA: 03404300232

E-mail: info@pec.retemorenica.it

Sito internet: www.retemorenica.it

Telefono: +39 045 7979511

Fax: +39 045 7979512

Il Direttore Generale
Ing. Damiano Guida

Sommario

ART. 1 GLOSSARIO 3
ART. 2 OGGETTO DELL'APPALTO 3
ART. 3 OBIETTIVI DEL CONTRATTO 3
ART. 4 QUANTITÀ E CARATTERISTICHE GENERALI DELLA FORNITURA 3
ART. 5 CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 4
ART. 6 REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE ALL'APPALTO 4
ART. 7 CONDIZIONI DI FORNITURA 5
ART. 8 STIPULA DEI CONTRATTI DI FORNITURA 5
ART. 9 CORRISPETTIVO DELL'APPALTO 5
ART. 10 IMPORTI DOVUTI 6
ART. 11 FATTURAZIONE 6
ART. 12 PAGAMENTI 7
ART. 13 DURATA DELL'APPALTO 7
ART. 14 ASSISTENZA TECNICO ECONOMICA PER LA RAZIONALIZZAZIONE DEI CONSUMI 7
ART. 15 OBBLIGHI A CARICO DEL FORNITORE 7
ART. 16 DOCUMENTAZIONE TECNICA 8
ART. 17 OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO 8
ART. 18 CAUZIONE PROVVISORIA 8
ART. 19 DEPOSITO CAUZIONALE E SPESE CONTRATTUALI 9
ART. 20 DISDETTA DEL CONTRATTO DA PARTE DELL'APPALTATORE 9
ART. 21 SUBAPPALTO 9
ART. 22 TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI 9
ART. 23 PENALI 10
ART. 24 CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA 10
ART. 25 ULTERIORI CLAUSOLE DI RISOLUZIONE CONTRATTUALE 11
ART. 26 RISERVATEZZA 11
ART. 27 CONTROVERSIE 12
ART. 28 DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO 12
ART. 29 SPESE 12
ART. 30 DOMICILIO FISCALE 12
ART. 31 RINVIO 12

ART. 1 GLOSSARIO

Nel presente capitolato speciale, sono adottate le seguenti definizioni:

- ***Aggiudicatario*** il Concorrente primo classificato nella formulazione del miglior prezzo offerto per la fornitura.
- ***Appaltatore / Fornitore*** il Concorrente con il quale sarà stipulato il Contratto di fornitura.
- ***Amministrazione*** Rete Morenica srl.
- ***CSA*** è il Capitolato Speciale d'Appalto, cioè l'insieme delle condizioni generali che regolano il contratto stipulato tra Rete Morenica srl e l'Appaltatore.
- ***Concorrente*** ciascuno dei soggetti partecipanti alla Gara, siano essi singoli o raggruppati.
- ***Contratto*** la scrittura tra Rete Morenica srl e l'Appaltatore per regolare le prestazioni oggetto dell'appalto.
- ***Responsabile del procedimento*** il dipendente di Rete Morenica srl al quale sono delegate le funzioni di controllo e le funzioni amministrative nell'ambito della realizzazione della fornitura.
- ***AEEG*** è l'Autorità per l'Energia Elettrica e Gas.
- ***GRTN*** è il Gestore della Rete di Trasmissione Nazionale.

ART. 2 OGGETTO DELL'APPALTO

Oggetto dell'appalto è la fornitura di gas naturale (metano) nei vari Punti di Riconsegna (***di seguito PDR***) intestati a Rete Morenica srl.
La fornitura dovrà riguardare l'utenza già attivata e tutte quelle che potranno essere inserite nel corso della durata dell'appalto.
In particolare la fornitura dovrà garantire, ferme ed impregiudicate, le migliori condizioni.

ART. 3 OBIETTIVI DEL CONTRATTO

L'Amministrazione, con un unico Contratto di fornitura delle risorse energetiche, si propone di perseguire i seguenti obiettivi fondamentali:

- la realizzazione di risparmi sulle spese di fornitura conseguiti attraverso un migliore acquisto delle "materie prime";
- migliore capacità di controllo dei costi sostenuti;

ART. 4 QUANTITÀ E CARATTERISTICHE GENERALI DELLA FORNITURA

La fornitura di gas naturale dovrà essere effettuata dall'aggiudicatario sulla base dei presunti consumi ipotizzati per le utenze. Il quantitativo annuo stimato della fornitura di gas naturale è di ***145.000 Smc***. Il quantitativo sopra indicato si intende presunto e non impegnativo per Rete Morenica srl potendo lo stesso variare a seconda delle effettive esigenze dell'Amministrazione appaltante, senza che l'appaltatore possa richiedere indennizzi o compensi o revisioni di sorta, con possibilità di estendere a nuovi siti, ubicati anche su altri territori, le medesime condizioni di fornitura.

I PDR intestati a Rete Morenica s.r.l. sono così suddivisi:

Comune	Ubicazione	REMI	PDR	Matricola contatore	Smc prevsti
Villafranca	Via Molini	34540600	16000015770058	33691490	36.000
	Via Molini (magazz)	34540600	16000015770056	3401681159	1.000
	Fornaci	34540600	16000014260008	36842320	34.000
Sommacampagna	Via Cesarina, 14	34539201	16000022140002	35137488	25.000
Mozzecane	Via Turbina	34536101	16000048820004	35132926	11.000
	Via Mad. Di Canossa	34536102	16000043530006	6316252	4.000
Povegliano Veronese	Via Grezzano	34537001	16000034790009	29920673	12.000
Caprino Veronese	Via Zuanette	34532801	16000059490009	36000250	14.000
Dolce' - Ossenigo	Vie dei Prè	50099201	16000060140001	36008261	2.000
Dolcè capoluogo	Via Soman	50112401	16000080010001	30054833	6.000

ART. 5 CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'aggiudicazione dell'appalto mediante procedura aperta con avviso con cui si indice bando di gara (di cui all'Allegato XIII parte A del D.Lgs.n.163/2006) è effettuata con il criterio del prezzo più basso, come stabilito dall'art. 82 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.
La valutazione è effettuata sullo sconto offerto dal fornitore in sede di gara , indicato in termini percentuali (in cifre e lettere), sul prezzo del gas naturale rispetto al Servizio di Vendita di cui alla Tariffa stabilita dall'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas (AEEG), alle "condizioni economiche per i clienti del servizio di tutela – clienti non domestici", vigenti negli ambiti territoriali dei Comuni nel quale sono presenti i PDR nel periodo cui è riferita la fatturazione.
Si procederà all'aggiudicazione della gara anche in presenza di una sola offerta valida, purché ritenuta congrua e conveniente dall'Amministrazione ai sensi dell'art.81 comma 3 del DLgs.163/06 e s.m.i..
Qualora anche i ribassi dovessero essere uguali l'aggiudicatario sarà individuato direttamente tramite pubblico sorteggio in deroga alle previsioni di cui all'art.77 del R.D. 827/1924.
Il migliore offerente verrà così individuato, fatta salva l'idoneità della documentazione richiesta per la partecipazione alla gara.
Non saranno applicate le valutazioni delle "offerte anormalmente basse" previste dall'art.86 del D.Lgs.163/2006, in quanto i parametri di qualità del gas consegnato (quali, ad esempio il potere calorifero) non sono riferibili al fornitore, bensì al distributore locale. In questo senso, un basso prezzo di vendita non è riconducibile ad una presunta scarsa qualità del bene fornito.

ART. 6 REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE ALL'APPALTO

I partecipanti alla gara devono possedere i seguenti requisiti:

- Iscrizione alla Camera di Commercio per l'attività coincidente con quella oggetto del presente appalto;
- Qualificazione come soggetto idoneo presso l'AEEG;

ART. 7 CONDIZIONI DI FORNITURA

L'esecuzione della fornitura è regolata:

- dalle disposizioni di legge vigenti in materia e da quelle che subentreranno nel corso della durata del contratto;
- dalle condizioni stabilite dal Bando di Gara, dal Disciplinare di Gara e dal presente Capitolato Speciale d'Appalto;
- dalla disposizioni del D.Lgs.163/2006 e relativo Regolamento di Attuazione;
- dalle disposizioni del Codice Civile;
- dalle disposizioni della Contabilità di Stato e dal relativo Regolamento per quanto applicabili;
- dalle disposizioni del Testo Unico di cui al D.Lgs.n.267/2000 e s.m.i.;
- dalle norme sui contratti di diritto privato per quanto non regolato dalle norme sopra richiamate.

La durata della fornitura è stabilita dall'apposito contratto di fornitura.
L'Appaltatore si impegna a soddisfare l'intero fabbisogno dell'Amministrazione in termini di gas naturale per tutta la durata della fornitura prevista in contratto, rilasciando idonea documentazione comprovante la garanzia di approvvigionamento.
Qualora dopo la sottoscrizione del contratto, tali fabbisogni non potessero essere in tutto o in parte soddisfatti, per cause dipendenti in qualsiasi modo dal Fornitore, questi si impegna a corrispondere all'Amministrazione gli eventuali maggiori oneri sostenuti fino a scadenza naturale del contratto anche per la quota eccedente la fideiussione, fatto salvo il diritto dell'Amministrazione al risarcimento di eventuali ulteriori danni.

ART. 8 STIPULA DEI CONTRATTI DI FORNITURA

La fornitura dovrà avere inizio dall'aggiudicazione definitiva e dovrà comunque essere garantita la continuità della fornitura, anche in pendenza di cambi di gestione.
Le spese iniziali di volturazione delle forniture di Gas saranno completamente a carico del fornitore; analogamente spese di volturazione al termine del contratto, dal fornitore all'Amministrazione, saranno sempre a carico dell'Aggiudicatario (vedasi capitolo "Spese").
Ogni singola controversia di qualsiasi natura derivante dal rapporto contrattuale riguarderà unicamente Rete Morenica srl e l'Impresa aggiudicataria anche trattandosi di utenza in gestione per conto dell'Amministrazione.
Per tutto quanto non espressamente dettagliato o trattato nella documentazione di gara, prima della stipula del contratto, l'Amministrazione formalizzerà con l'Impresa aggiudicataria le modalità operative di gestione della fornitura, che costituiranno parte integrante del contratto.
A tal scopo verrà fissato un incontro operativo, al quale prenderanno parte il Responsabile del Procedimento nominato dall'Amministrazione e un funzionario professionalmente competente in rappresentanza dell'Appaltatore per concordare in dettaglio, sulla base delle specifiche esigenze, le modalità ed in genere tutto quanto non eventualmente previsto nel presente CSA e negli atti di gara.

ART. 9 CORRISPETTIVO DELL'APPALTO

Il prezzo del gas naturale, al netto di imposte ed IVA , sarà quello risultante dall'applicazione dello sconto (in termine percentuali) – offerto dal fornitore in sede di gara – sul prezzo "Servizi di vendita" di cui alla Tariffa stabilita dall'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas (AEEG) alle "Condizioni economiche per i clienti del servizio di tutela - clienti non domestici", vigente negli ambiti territoriali dei Comuni nel quale sono presenti i PDR nel periodo cui è riferita la fatturazione, parametrato al PCS convenzionale annuo fornito da SNAM rete

gas e con l'aggiunta dei "Servizi di rete", senza applicazione del ribasso, come riportati nella richiamata tariffa secondo la formula di seguito esplicitata:

Pgas = (Psv – Psv * R%) * PCS/ 0,03852 + Psr

Ove:
Pgas: prezzo del gas per smc
Psv: Prezzo AEEG Servizi di Vendita
Psr: Prezzo AEEG Servizi di Rete
R%: Ribasso percentuale offerto
PCS: Potere calorico superiore del gas fornito espresso in in GJ/mc.
0.03852: Poter calorico superiore gas di riferimento AEEG

Il corrispettivo contrattuale dovuto dall'Amministrazione al Fornitore per la fornitura di Gas Naturale è determinato moltiplicando il corrispettivo unitario di fatturazione Pgas per gli smc effettivamente consumati, maggiorato di tutte le imposte, dell'IVA e della quota fissa di cui alla Tariffa AEEG

ART. 10 IMPORTI DOVUTI

1. I corrispettivi, indicati nell'offerta economica, si riferiscono ai servizi e/o forniture prestati a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali.
2. Tutti gli obblighi ed oneri derivanti al Fornitore dell'esecuzione della fornitura e dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi nel corrispettivo contrattuale.
3. I corrispettivi contrattuali sono stati determinati a proprio rischio dal Fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono, pertanto, fissi ed invariabili indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico di ogni relativo rischi e/o alea, fatte salve le variazioni trimestrali di cui alla richiamata tariffa AEEG.
4. Il Fornitore non potrà vantare diritto ad altri compensi, ovvero ad adeguamenti, revisioni o aumenti dei corrispettivi come sopra indicati.
5. Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso il Fornitore potrà sospendere la fornitura e/o la prestazione dei servizi e, comunque, delle attività previste nel Contratto nel presente Capitolato.
6. Qualora il Fornitore si rendesse inadempiente a tale obbligo, il contratto di fornitura si risolve di diritto, mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con lettera raccomandata a.r.

ART. 11 FATTURAZIONE

La fatturazione avverrà con periodicità mensile per ogni fornitura servita.
La fatturazione dei costi, dovrà avvenire sulla base della misurazione dei consumi (leggasi lettura contatori) eventualmente eseguita dal distributore locale, e riporterà in modo chiaro e trasparente tutte le voci di costo con le relative tariffe applicate.
Le fatture emessa dal Fornitore sarà unica per il periodo concordato e dovrà essere conforme alle norme di trasparenza raccomandate dall'AEEG. Unitamente alle fatture dovrà essere allegato per ogni punto di riconsegna (contatore), un prospetto dei consumi e degli oneri relativi. Al termine di ogni anno e/o in fase di conguaglio dovrà essere fornito all'Amministrazione il quadro riepilogativo del periodo/anno con i dati storici di consumo per ogni punto di fornitura di gas.

ART. 12 PAGAMENTI

Le fatture dovranno essere intestate Rete Morenica srl – Viale dei Cipressi 2 – 37069 Villafranca di Verona (VR).
La fatturazione sarà mensile e il pagamento avverrà tramite RID bancario
Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso, ivi compresi eventuali ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, il Fornitore potrà sospendere la fornitura di gas naturale.
Qualora ciò si verificasse il contratto potrà essere risolto di diritto per fatto e colpa del Fornitore mediante semplice ed unilaterale dichiarazione di Rete Morenica srl da comunicarsi con lettera raccomandata A.R..
Qualora l'Amministrazione, nel controllo delle fatture addebitate, rilevasse errori o imprecisioni, contesterà le irregolarità al Fornitore provvedendo a recuperare l'importo non dovuto sulla prima fatturazione utile.
Le maggiorazioni, le imposte erariali e quelle addizionali sui consumi di gas naturale, l'IVA, nonché gli oneri di trasporto dovranno essere versati dal Fornitore presso gli Enti competenti nella misura, nei tempi e con le modalità stabiliti dalle norme vigenti in materia.
L'Amministrazione resta esonerata, in ogni caso, da qualsiasi onere derivante da inadempienze del Fornitore nei confronti dei suddetti versamenti.
In caso di ritardo nei pagamenti, il tasso di mora viene stabilito in una misura pari al tasso BCE stabilito semestralmente e pubblicato con comunicazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze sulla G.U.R.I., maggiorato di 7 punti, secondo quanto previsto nell'art.5 del D.Lgs. 9 ottobre 2002, n.231.
Il Fornitore, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente noto all'Amministrazione, le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, il Fornitore non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.

ART. 13 DURATA DELL'APPALTO

L'appalto avrà una durata naturale e complessiva di **24 mesi** con decorrenza dalla data di subentro del soggetto risultato aggiudicatario della presente gara per la fornitura del gas metano.
L'Amministrazione si riserva in modo unilaterale di prolungare il contratto d'appalto per il periodo necessario alla copertura dell'"anno termico di riscaldamento" qualora la scadenza naturale del contratto possa arrecare difficoltà di approvvigionamento in un eventuale subentro.
L'Amministrazione, potrà procedere alla revisione del contratto ovvero alla sua risoluzione a proprio insindacabile giudizio prima della scadenza qualora si verificassero condizioni di mercato tali da far ritenere oggettivamente non più congruo il contratto in essere.

ART. 14 ASSISTENZA TECNICO ECONOMICA PER LA RAZIONALIZZAZIONE DEI CONSUMI

In qualsiasi momento il Fornitore potrà proporre una modifica dei profili o di altre condizioni delle forniture di gas tesi a ridurre i costi sostenuti da Rete Morenica srl.
Qualsiasi variazione dei profili di fornitura saranno concordati con il Responsabile del Procedimento dell'Amministrazione.

ART. 15 OBBLIGHI A CARICO DEL FORNITORE

Il Fornitore aggiudicatario si impegna a garantire la continuità della fornitura sino al subentro del nuovo fornitore e a coordinare le attività tecnico-amministrative con la società di distribuzione competente al fine di comprendere nelle proprie fatture di fornitura tutti gli oneri che compongono il prezzo finale.

ART. 16 DOCUMENTAZIONE TECNICA

Il Fornitore si impegna a predisporre:

a) un resoconto parziale da effettuarsi a metà della stagione termica di riscaldamento sui consumi di gas nell'impianto sportivo verificando l'andamento, i fabbisogni e le eventuali proiezioni di consumi e costi economici.
b) un resoconto generale almeno una volta all'anno, sull'andamento dei consumi e delle spese sostenute dall'Amministrazione, nonché dei risparmi eventualmente conseguiti; tale resoconto dovrà contenere anche una valutazione di soluzioni migliorative ai fini della riduzione dei consumi e dell'aumento dell'efficienza degli impianti;

Il Fornitore, inoltre, si impegna a produrre ed a consegnare i resoconti di cui ai punti a) e b) all'Amministrazione, fornendo la documentazione relativa alla fornitura oggetto dell'appalto, sia in formato cartaceo che supporti elettronici ottici, mediante l'utilizzo di cartelle e fogli elettronici editabili.

ART. 17 OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO

L'appaltatore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli di igiene e sicurezza, nonché la disciplina previdenziale ed infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.
In particolare, l'appaltatore si impegna a rispettare nella esecuzione delle obbligazioni derivanti dal presente appalto le disposizioni di cui al D.lgs, 81/2008 e s.m. ed i.
L'appaltatore si obbliga ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nell'attività contrattuale, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi ed integrativi di lavoro applicabili alla data di stipula del contratto, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.
L'appaltatore si obbliga, altresì, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.
Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui al comma precedente vincolano l'appaltatore anche nel caso in cui non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del presente appalto.
Il mancato rispetto delle disposizioni di cui ai commi precedenti consente a Rete Morenica srl di sospendere, in tutto o in parte, i pagamenti fino alla regolarizzazione delle posizioni, senza che l'appaltatore possa vantare alcun diritto risarcitorio per il ritardato pagamento.
In caso di mancata regolarizzazione nei termini previsti, a Rete Morenica srl potrà, oltre ad applicare penali, risolvere di diritto il contratto stesso.
Gli obblighi di cui sopra vincolano l'appaltatore anche se non aderente alle associazioni stipulanti i contratti e gli accordi sopra richiamati, o recedente dagli stessi, e ciò, indipendentemente dalla propria struttura e dimensione.

ART. 18 CAUZIONE PROVVISORIA

L'offerta deve essere corredata da una cauzione provvisoria dell'importo pari al 2% dell'importo annuo presunto della fornitura , che deve essere prestata con le modalità e indicazioni previste dall'articolo 75 del decreto legislativo 163/2006 e successive modifiche. L'importo della cauzione è ridotto del 50% nei casi previsti dall'articolo 75 comma 7 del decreto sopra citato; nel caso di concorrenti costituiti da imprese riunite, consorziate, da riunirsi o consorziarsi, il possesso del requisito suddetto deve essere dimostrato o autocertificato da tutte le imprese.
Essa copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'aggiudicatario ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo. La cauzione provvisoria deve

essere accompagnata dall'impegno di un fideiussore a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva nel caso di aggiudicazione da parte del concorrente dell'appalto.
Ai concorrenti che risulteranno non aggiudicatari, il deposito da essi costituito verrà restituito entro trenta giorni dall'aggiudicazione del lavoro. La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa relativa alla cauzione provvisoria dovrà avere validità per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell'offerta.

ART. 19 DEPOSITO CAUZIONALE E SPESE CONTRATTUALI

A garanzia dell'esatto e puntuale adempimento contrattuale, l'Appaltatore dovrà effettuare un deposito cauzionale definitivo pari al 10% dell'importo netto di aggiudicazione così come previsto dall'art. 113 del d.lgs. 163/2006, prima della sottoscrizione del contratto. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per cento, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento.
La cauzione definitiva si intende estesa a tutti gli accessori del debito principale ed è prestata a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni dell'appaltatore, anche future, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1938 del Codice Civile, nascenti dall'esecuzione del presente appalto.
In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dall'appaltatore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione delle penali e, pertanto, resta espressamente inteso che l'Amministrazione ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione e, quindi, sulla fidejussione per l'applicazione delle penali.
Il deposito cauzionale deve coprire l'intera durata contrattuale e sarà svincolato, previa deduzione di eventuali crediti dell'Amministrazione, verso l'appaltatore, a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali e decorsi detti termini.
In ogni caso il garante sarà liberato dalla garanzia prestata solo previo consenso espresso in forma scritta da Rete Morenica srl.
Qualora l'ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, l'appaltatore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della relativa richiesta.
Tutti gli oneri fiscali derivanti dalla fornitura, registrazione e diritti di segreteria, sono a completo carico dell'appaltatore, ad eccezione dell'imposta sul valore aggiunto che è a carico di Rete Morenica srl.
L'Appaltatore si impegna a sottoscrivere il contratto nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla data dell'aggiudicazione definitiva, a semplice richiesta dell'Amministrazione.

ART. 20 DISDETTA DEL CONTRATTO DA PARTE DELL'APPALTATORE

Qualora l'appaltatore dovesse disdettare il contatto prima della scadenza prevista, Rete Morenica srl sarà tenuta a rivalersi su tutto il deposito cauzionale definitivo a titolo di risarcimento danno oltre agli eventuali maggiori danni riscontrati.

ART. 21 SUBAPPALTO

E' vietato subappaltare la fornitura del gas naturale.

ART. 22 TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

Ai sensi della legge 136/2010 i pagamenti verranno effettuati tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, a favore di un conto corrente bancario o postale che l'aggiudicatario dedica, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche. A tal proposito l'aggiudicatario dovrà dare, in sede di stipula del contratto di appalto ovvero, se non ancora acceso, entro 7 giorni dalla sua accensione, comunicazione degli

estremi identificativi del conto corrente dedicato e delle generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso nonché di ogni modifica relativa ai dati trasmessi. In assenza di indicazione del conto dedicato, la Stazione Appaltante non potrà procedere ad alcun pagamento, ferma la risoluzione di diritto del contratto di appalto.
Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dalla stazione appaltante e dagli altri soggetti di cui al comma 1, il codice identificativo di gara (CIG), attribuito dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture su richiesta della stazione appaltante e, ove obbligatorio ai sensi dell'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, il codice unico di progetto (CUP).

ART. 23 PENALI

In caso di mancata, ritardata, incompleta o inadeguata esecuzione delle prestazioni oggetto del presente atto la cui gravità non concreti il presupposto per la risoluzione contrattuale in base a quanto disposto nei successivi articoli Rete Morenica srl potrà applicare le seguenti penalità:
- ***ritardo nei tempi di attivazione della fornitura***: euro 500,00/die per ogni PDR per i primi 30 giorni di ritardo; euro 1.750,00/die per ogni PDR dal 31° giorno in poi sino al 60° giorno con un massimo del 10% (dieci per cento) del costo della fornitura per il periodo della mancata attivazione;
- ***inadempienze connesse alla regolare esecuzione della fornitura (non imputabile all'Amministrazione):*** da euro 200,00/die ad un massimo del 10% del costo mensile della fornitura e con l'obbligo di risarcire a Rete Morenica srll'eventuale maggior danno e dello sconto non applicato sui consumi effettivi;
- ***inadeguata esecuzione di una delle prestazioni documentali previste in contratto:*** da un minimo di euro 300,00 (trecento/00) ad un massimo di euro 2.000,00 (duemila/00) in relazione alla gravità dell'inadempimento;

Le penali applicate ai sensi dei precedenti commi verranno trattenute sui crediti maturati dall'appaltatore ovvero detratte dal deposito cauzionale definitivo mediante escussione parziale dello stesso e non potranno comunque superare, complessivamente, il 10% del corrispettivo dell'appalto.
L'applicazione delle penalità dovrà essere preceduta da regolare contestazione dell'inadempienza, alla quale l'appaltatore avrà la facoltà di presentare le sue controdeduzioni entro e non oltre 10 giorni dalla notifica in via amministrativa della contestazione.
Il relativo provvedimento è assunto dal Direttore di Rete Morenica srl.
Si procede al recupero delle penalità da parte di Rete Morenica srl direttamente sul deposito cauzionale prestato o mediante ritenuta diretta sul corrispettivo dovuto all'aggiudicatario per il mese nel quale è assunto il provvedimento.
L'applicazione delle penalità di cui sopra è indipendente dall'applicazione delle altre sanzioni previste dal Codice Civile e dal presente capitolato per le eventuali violazioni contrattuali da parte dell'aggiudicatario essendo, così, fatta salva ogni azione civile volta ad ottenere risarcimento (in via contrattuale od extracontrattuale) e/o risolvere il contratto.
Le penalità ed ogni altro genere di provvedimento di Rete Morenica srl saranno notificate all'appaltatore con raccomandata A.R. o a mezzo fax.

ART. 24 CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

Il contratto potrà essere risolto di diritto per inadempimento, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, anche senza previa diffida, nei seguenti casi:

- ritardo nei tempi di attivazione della fornitura per fatti imputabili all'appaltatore eccedente i 60 (sessanta) giorni;
- mancata ricostituzione del deposito cauzionale;

- perdita di uno dei requisiti di capacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione di cui all'art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006;
- cessione anche parziale del contratto;
- violazione delle norme in materia di tutela assicurativa e previdenziale dei lavoratori;
- grave e reiterato inadempimento alle obbligazioni del presente atto;
- violazione del divieto di sub-appalto relativamente alle forniture;
- penali applicate maggiori del 10% del corrispettivo dell'appalto.
- Facoltà della stazione appaltante di recesso contrattuale in caso di affidamento definitivo del servizio di distribuzione gas nell'ATEM di competenza del singolo PdR

Nell'ipotesi di risoluzione contrattuale per inadempimento l'Amministrazione si riterrà liberà da ogni impegno verso la controparte inadempiente, senza che questa possa pretendere compensi ed indennità di sorta con l'esclusione di quelli relativi alle prestazioni già assolte al momento della risoluzione del contratto.

ART. 25 ULTERIORI CLAUSOLE DI RISOLUZIONE CONTRATTUALE

L'Amministrazione potrà disporre la risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 1454 del Codice Civile, mediante idoneo provvedimento, qualora l'appaltatore non abbia adempiuto in esito a formale diffida, ed in ogni altro caso di grave ed ingiustificato inadempimento, delle prestazioni nascenti dal contratto stesso.
In ogni ipotesi non sarà riconosciuto all'appaltatore nessun altro compenso o indennità di sorta con l'esclusione di quanto dovuto per le prestazioni già assolte al momento della risoluzione del contratto, fatta salva l'applicazione delle penali ed impregiudicato il diritto al risarcimento di eventuali ulteriori danni subiti dall'Amministrazione in conseguenza dell'inadempimento.
L'Amministrazione, a seguito della risoluzione del contratto, si rivolgerà ad altra impresa per l'affidamento dell'appalto con addebito dei maggiori oneri e degli eventuali danni subiti dall'Amministrazione stesso a carico dell'appaltatore del presente appalto.

ART. 26 RISERVATEZZA

L'appaltatore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione dell'appalto.
L'obbligo di cui al precedente comma sussiste altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente appalto.
L'obbligo di cui al comma 1 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.
L'appaltatore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori degli obblighi di segretezza anzidetti.
In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l'Amministrazione ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto, fermo restando che l'appaltatore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare. L'appaltatore potrà citare i termini essenziali del contratto, nei casi in cui fosse condizione necessaria per la partecipazione stessa della ditta a gare o appalti.
L'appaltatore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dalla legge 196/03 e s.m. ed i. e dai regolamenti di attuazione in materia di riservatezza.

ART. 27 CONTROVERSIE

Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario previsto dall'articolo 240 del DLG n.
163/2006 e successive modifiche, sono deferite alla competenza del Foro di Verona.

ART. 28 DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO

La fornitura delle risorse energetiche di gas metano sarà regolamentata dai documenti contrattuali prodotti dal Committente e dall'Assuntore, che costituiranno "la documentazione contrattuale" ed in particolare:

- capitolato speciale di appalto;
- offerta tecnica ed economica del fornitore relativa al gas metano

Saranno altresì considerati documenti contrattuali, anche se non materialmente allegati al contratto stesso, tutte le regolamentazioni in materia di fornitura di energia ed aggiornamenti in vigore, emessi dalle autorità competenti quali AEEG, GRTN.

ART. 29 SPESE

Si intendono altresì a carico dell'Appaltatore gli oneri per tutti i mezzi d'opera, i materiali e ogni altro onere necessario per l'ottimale espletamento delle attività contemplate nel presente atto.
Eventuali spese per variazioni contrattuali (impegni di energia) saranno a carico dell'Amministrazione; spese di adeguamento dei profili di fornitura del gas saranno a carico del Fornitore.
Saranno a carico del Fornitore le spese sostenute per verifiche, accertamenti, controlli che a suo giudizio od a richiesta dell'Amministrazione dovranno essere effettuate periodicamente per il monitoraggio continuo dei consumi al fine della loro ottimizzazione.

ART. 30 DOMICILIO FISCALE

Per tutti gli effetti del contratto, la ditta aggiudicataria dovrà comunicare, in sede di stipula del contratto stesso:

- il domicilio fiscale ed il recapito amministrativo presso il quale saranno inviate, ad ogni effetto di legge, tutte le formali comunicazioni inerenti il presente appalto;

ART. 31 RINVIO

Per quanto non espressamente previsto nel presente atto si intendono richiamate le disposizioni vigenti in materia di cessione di gas, le disposizioni del D.Lgs 12.4.2006 n. 163 nonché quelle del T.U.E.L. di cui al Dlgs. 18.8.2000, n. 267 e quelle del Codice Civile.

Villafranca di Verona, li 22/05/2015

Il Direttore Generale
Ing. Damiano Guida